



F.I.Bi.S.

FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

Premesso che:

- con delibera Presidenziale n. 3/15 del 13.02.2015 allo scrivente Giudice Sportivo Nazionale venivano attribuite, *ex lege*, le funzioni di Giudice Sportivo Territoriale, fino a diversa determinazione del Consiglio Federale;
- in data 23.02.2016 perveniva, a questo organo di giustizia, da parte dei direttori di gara LUZZI Paola e ROSINA Luigi, referto relativo alla gara "Interprovinciale Biliardi Alta Villa Aperta a Tutte le Categorie" svoltasi presso l'ASD Biliardi Altavilla di Altavilla Vicentina dal 15 al 21 febbraio 2016;
- nel predetto referto, i direttori di gara LUZZI Paola e ROSINA Luigi, dopo avere dettagliatamente esposto i fatti, riferivano che "*omissis il sig. Crepaldi ha iniziato ad agitarsi, gesticolando e borbottando e, dopo aver effettuato un tiro, raccogliendo un birillo e gettando verso il castello in maniera stizzosa. A questo punto l'arbitro incaricato a seguire il tavolo di gioco, il sig. Danilo Zordan, ha richiamato il sig. Crepaldi ad un comportamento più consono e rispettoso. Al richiamo dell'arbitro il Sig. Crepaldi risponde Vuoi vedere che non mi posso neanche più lamentare? Rispetto per chi? Che mi ha fatto 50 cagate! Stai zitto tu...omissis il sig. Crepaldi risponde con un gesto della mano*";

Considerato che:

- l'art. 59, c.1) Regolamento di Giustizia Fibis prevede che *“Il procedimento di cui ai commi 2, 3 e 4 del precedente articolo è instaurato: a) d'ufficio, e si svolge sulla base dei documenti ufficiali; b) su reclamo, che deve essere preannunciato entro le ore 24 del giorno successivo a quello della gara alla quale si riferisce. Le motivazioni del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmesse entro il quarto giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara “* [omissis];
- Coerentemente con il principio della atipicità dei mezzi di prova previsto dall'art. 43, III c. del Regolamento di Giustizia medesimo, lo scrivente Giudice ha acquisito le dichiarazioni dei direttori di gara LUZZI Paola e ROSINA Luigi, univoche nel riferito l'episodio;
- tutti i testimoni hanno riferito univocamente la condotta del sig. CREPALDI Odino e sono stati concordi nell'escludere qualunque genere di provocazione da parte del sig. CANCELLARIO Massimo e dell'arbitro sig. ZORDAN Danilo;
- l'art. 27 del vigente Regolamento di Giustizia impone all'organo competente di tener conto, nella determinazione della sanzione, *“della gravità dell'infrazione, desumendola in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione, nonché dall'intensità dell'atteggiamento psicologico”*;
- le proteste e l'aggressione verbale del CREPALDI Odino, di per sé gravemente violative del principio generale sancito dall'art. 1, II comma, del Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., risultano ancor più deprecabili in considerazione del tempo e del luogo dell'azione, essendo il fatto verificatosi nel corso della gara e nei confronti di un arbitro, e dell'immotivata intensità dell'atteggiamento psicologico.

- questo organo di giustizia ha istruito la causa reperendo la documentazione necessaria, che rimane agli atti di questo processo

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Organo Giudicante ritiene di provvedere come di seguito.

*

Le risultanze documentali relative alla gara denominata *“Interprovinciale Biliardi Alta Villa Aperta a Tutte le Categorie”* svoltasi presso l'ASD Biliardi Altavilla di Altavilla Vicentina dal 15 al 21 febbraio 2016, riportate da direttori di Gara denunciano un comportamento non tollerabile da parte di un atleta nei confronti di un organo deputato a valutare il buon corretto svolgimento delle competizioni sportive.

Sono assolutamente da rimproverare e da punire i comportamenti tenuti dal sig. CREPALDI Odino, durante la competizione sportiva in modo particolare perché avvenuti alla presenza di pubblico e nei confronti di un organo federale.

Questo denota poca professionalità e sportività da parte del Sig. O. CREPALDI nonché sfregio assoluto dei principi fondanti e fondamentali dei regolamenti tutti della F.I.Bi.S.

Agendo, come dettagliatamente riportato nelle annotazioni, il sig. CREPALDI Odino ha contravvenuto alla fondamentale previsione di cui all'**art. 1 del Regolamento di Giustizia**, secondo cui *“Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti all'osservanza dello Statuto e dei regolamenti federali nonché [omissis]...i tesserati devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva [omissis]”*.

Ritiene questo organo di giustizia, però, che la condotta del tesserato CREPALDI Odino possa ritenersi una leggerezza, ma sicuramente da sanzionare.

P.Q.M.

Visto il combinato disposto degli artt. 1, 26, 27, del Regolamento di Giustizia Federale;



il Giudice Sportivo Nazionale; analizzata la documentazione ufficiale fatta pervenire; avendone la facoltà:

- sospende, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., CREPALDI Odino da ogni attività federale per la durata di giorni 15 (quindici);

Comunica che la summenzionata sanzione disciplinare è immediatamente esecutiva dopo la pubblicazione sul sito federale, o, in mancanza, dalla notifica del presente provvedimento che avverrà via fax per il tramite del Comitato Regionale F.I.Bi.S. e che la presentazione di un qualsiasi mezzo di gravame non sospende l'esecutività della presente decisione.


Avvisa, inoltre, che ai sensi e per gli effetti dell'art. 66 ss del Nuovo Regolamento di Giustizia Federale avverso la presente decisione è ammesso reclamo entro il termine di giorni sette dalla data di pubblicazione della deliberazione sul sito federale e della relativa motivazione emessa dall'organo di giustizia di primo grado.

Invita, pertanto, il Comitato Regionale F.I.Bi.S. ad effettuare le comunicazioni (che hanno valore di notificazione) al Comitato Provinciale F.I.Bi.S. di appartenenza del tesserato CREPALDI Odino ed alla sua squadra di appartenenza.

Così deciso in Alba il 09 marzo 2016

Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Massimo ROSSO

A large, stylized handwritten signature in black ink, overlapping the text 'Giudice Sportivo Nazionale' and 'Avv. Massimo ROSSO'.